

STATUTO
"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GABICCE MARE"
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, assumendo la denominazione **"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GABICCE MARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GABICCE MARE APS"**. Essa si configura come un'associazione territoriale di volontariato di interesse pubblico, caratterizzata da democraticità, apertività, apoliticità e aconfessionalità, senza scopo di lucro. L'Associazione persegue obiettivi sociali, civili e culturali a favore dei propri membri e della comunità, rispettando la dignità e la libertà di tutti gli associati.

Fondamentale per l'operato dell'Associazione sono i principi di solidarietà, promuovendo il superamento di ogni differenza di razza, sesso, credo religioso e orientamento sessuale, in conformità con i valori di pace e democrazia e con i principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. L'Associazione gode di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale. È prevista anche la possibilità di utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo ETS nella corrispondenza ufficiale. **La sede legale è ubicata nel Comune di GABICCE MARE (PU), Via V. VENETO, n.188**, e eventuali trasferimenti non richiedono modifiche statutarie, ma solo comunicazioni alle autorità competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni locali per favorire il raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, ha come proprio ambito territoriale principalmente il territorio del Comune di Gabicce Mare, della provincia di Pesaro-Urbino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. Essa può operare in collaborazione con altre Associazioni e con altri enti pubblici o privati di altri Comuni per perseguire finalità compatibili con quelle proprie. L'associazione potrà aderire all'Unione Provinciale e Regionale delle Associazioni Albergatori, a loro volta affiliate a Federalberghi, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea Generale dei soci. Potrà inoltre aderire ad altre organizzazioni provinciali, regionali e nazionali di categoria, quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dei propri fini. Essa dovrà in ogni caso mantenere sempre la più assoluta indipendenza anche nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

ART. 2.(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale ")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di " Associazione di Promozione Sociale " o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati nell'ambito turistico alberghiero;
- b) studiare i problemi di interesse locale in relazione alla attività turistico- alberghiera e determinare i criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione;
- c) creare, mantenere ed intensificare i rapporti di mutua collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di albergo e con le scuole professionali al fine di garantire una efficiente struttura tecnica delle aziende alberghiere;
- d) rappresentare e tutelare gli interessi degli associati nei confronti di enti pubblici e privati;
- e) comunicare ed illustrare agli associati, leggi, regolamenti, circolari, normative ed ogni altra disposizione che riguardino l'attività alberghiera e il turismo
- f) creare e promuovere nel Comune di Gabicce Mare e nei comuni limitrofi, considerazione e solidarietà turistica indispensabile per una più efficace difesa della categoria
- g) sviluppare e promuovere intese con enti pubblici e privati, associazioni consorelle e di altre categorie, con persone operanti nel Settore dello sviluppo turistico, assumendone l'iniziativa programmatica per il potenziamento turistico alberghiero;
- h) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) operare per la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo sociale e turistico, valorizzando le realtà e le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche dei luoghi del territorio locale, in particolare dell'area del parco del San Bartolo e della propria area territoriale di appartenenza. Promuovere la valorizzazione del territorio, anche attraverso la conoscenza degli usi e costumi legati all'ospitalità ed alle tradizioni; sostiene la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità; costruisce relazioni sul territorio e stringe collaborazioni con soggetti attivi nel settore culturale e sociale;
- l) promuove la realizzazione di iniziative aventi carattere culturale e sociale quali: spettacoli musicali, eventi religiosi, eventi per la valorizzazione di Gabicce Mare. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche; promuovere e riproporre giochi, divertimenti e passatempi ormai desueti o dimenticati;
- m) organizzare e gestire attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura turistica nel comune di Gabicce Mare, nella Regione Marche e in Romagna;

n) collaborare con altre associazioni, cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative turistiche, culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione;

o) intraprendere, in genere, tutte le iniziative utili o necessarie, anche indirettamente, per il perseguimento e la salvaguardia degli scopi associativi;

p) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività simili collegate a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di meeting e convegni;

q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

r) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;

s) L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il tutto nel rispetto delle competenze riservate ai soggetti istituzionalmente preposti e nell'ambito di convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di collaborazione.

Articolo 6 Patrimonio. Il patrimonio è costituito da: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

Art. 7 (Soci, diritti, doveri, ammissione, decadenza)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche le imprese (ditte individuali e/o società e /o altri Enti del terzo settore). Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. Sono soci coloro per i quali verrà accolta l'apposita domanda e che verseranno, all'atto dell'ammissione e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno o altro termine stabilito dall'Assemblea che stabilirà anche l'ammontare della quota annuale. Sono, altresì, soci coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferirà la nomina di Socio Benemerito o Onorario. I soci si distinguono in: a) Ordinari: coloro i quali versano annualmente la quota stabilita; b) Ordinari Familiari: coloro i quali versano annualmente la quota stabilita e che non hanno compiuto la maggiore età; c) Sostenitori: coloro i quali versano una quota annua, maggiore rispetto al minimo stabilito dalla Assemblea; d) Benemeriti: coloro i quali versano una quota annua o una tantum notevolmente superiore a quella stabilita per i soci sostenitori o coloro ai quali siano riconosciuti, dal Consiglio Direttivo, meriti particolari acquisiti tramite le attività svolte per l'Associazione; e) Onorari: coloro i quali hanno dato lustro al Comune di Gabicce Mare per la loro attività nel campo del turismo, della cultura, dell'arte, dello sport, ed in ogni altro campo di pertinenza statutaria, nonché a Presidenti di Enti o di altre Associazioni particolarmente presenti e co-partecipanti alle attività dell'Associazione; f) altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro: ex art. 35 del Codice del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Ciascun socio può partecipare all'assemblea, ordinaria e/o straordinaria, personalmente o nominando, al posto suo, un delegato che lo rappresenti. Ogni socio può ricevere un massimo di numero 2 (due) deleghe. La delega dovrà sempre essere conferita per iscritto, nominativamente e per singole assemblee, indicando luogo e data dell'assemblea e ordine del giorno. La delega debitamente firmata in originale dal socio delegante, dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con allegato un documento di identità in corso di validità del socio delegante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- i) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- l) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- m) versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- " Assemblea dei soci;
- " Consiglio Direttivo;
- " Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere;

" Organo di controllo (eventuale);

" Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 (Assemblea Compiti Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria Commissariamento)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e tutti i soci hanno diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono intervenire in Assemblea Ordinaria e Straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea generale dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: a) in prima convocazione con la metà (50%) dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; b) in seconda convocazione, da indirsi anche il giorno stesso previsto per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

A. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Delibera il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed eventualmente il bilancio preventivo da allegare al programma di attività. Delibera, altresì, sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci. Rientrano nelle Assemblee ordinarie, anche tutte quelle che annualmente potranno essere preventivamente calendarizzate. La calendarizzazione dovrà essere approvata dall'Assemblea stessa.

B. L'Assemblea Straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; c) a seguito di richiesta specificamente motivata e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci; d) dal Revisore dei Conti, per inadempienze contabili o fatti riconducibili a gestione economica dell'Associazione non consona agli indirizzi statuari nonché per inadempienze contabili e di legge del Consiglio Direttivo; e) dal Proboviro (facoltativo), per comportamenti non consoni agli indirizzi statuari sia di uno o più organi dell'Associazione, sia di una parte dei soci; f) dall'eventuale Commissario.

L'Assemblea straordinaria è ordinata dal Presidente del Tribunale ove ricorressero le condizioni di cui all'art. 2367 c.c.

Ogni modifica del presente Statuto è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative, in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Circolare Ministeriale 20 del 27/12/2018 e nota ministeriale 6214 del 9 Luglio 2020)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione spetta all'Assemblea straordinaria convocata: a) dal Commissario, qualora l'Assemblea generale dei soci non riesca ad esprimere il nuovo Consiglio Direttivo; b) da altri soggetti previsti per legge. L'Assemblea, per lo scioglimento dell'Associazione, ha validità con la

presenza dei soci in regola con il pagamento delle quote associative: a) nella misura di almeno quattro quinti (4/5) in prima convocazione; b) nella misura di tre quarti (3/4) in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci. La deliberazione di scioglimento, cessazione o estinzione, deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi, ampi poteri; dopo che si sarà provveduto alla eventuale vendita dei beni mobili ed immobili ed al saldo di tutte le passività, il patrimonio sociale residuo nonché l'ipotetico avanzo di gestione dovrà essere devoluto per fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. Pertanto è esclusa, qualsiasi forma di riparto fra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, dal Presidente che ne stabilisce o recepisce, qualora venga richiesta da altri aventi titolo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso portato a conoscenza dei soci o con comunicazione scritta, o per fax, o per e-mail, o affissa nella bacheca dell'Associazione. Qualora il Presidente sia dimissionario e non sia stato possibile rieleggere un nuovo Presidente, o nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, spetta comunque al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea straordinaria. In caso di decesso del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare e presidiare l'Assemblea straordinaria. In caso di decesso sia del Presidente che del Vice Presidente, spetterà al Proboviro (facoltativo) convocare e presiedere l'Assemblea. Qualora dell'Associazione venga commissariata, spetterà al Commissario convocare e presiedere l'Assemblea.

L'Assemblea delibera: a) la quota associativa per il socio ordinario, per il socio ordinario familiare e per il socio sostenitore; b) il bilancio preventivo (facoltativo); c) il bilancio consuntivo; d) gli indirizzi e le direttive generali sulle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo; e) il numero e la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo; f) l'elezione del Revisore dei Conti; g) l'elezione del Proboviro (facoltativo); h) le modifiche statutarie; i) i Regolamenti di attuazione e loro modifiche; l) la tipologia delle spese rimborsabili per le attività compiute, nello svolgimento delle attività statutarie; m) il commissariamento dell'Associazione; n) lo scioglimento dell'Associazione; o) l'eventuale nomina di un Presidente onorario che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo; p) quant'altro all'Assemblea demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci benemeriti ed onorari. Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea potrà essere presieduta dal più anziano dei componenti il Consiglio Direttivo o, in subordine, dal socio eletto dall'Assemblea stessa.

Nel caso di Assemblea per il rinnovo degli organi statutari, l'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redigerà i verbali dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente dell'Associazione o il Presidente dell'Assemblea, può far assistere all'Assemblea, oltre ad Autorità pubbliche e private, anche coloro, che pur non essendo Soci, possono in qualche modo contribuire alle attività dell'Associazione. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, possono essere stabilite ulteriori regole che, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea medesima ritenesse opportune ivi comprese quelle per le operazioni di elezione degli organi.

C. L'Assemblea generale dei soci per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti ed il Proboviro (facoltativo). Ogni qualvolta si debba procedere al rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), tutti i soci in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di votare tanti nomi quanti sono i candidati da eleggere salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea stessa la votazione di tre soci scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di segretario, per la costituzione del seggio elettorale. Spetta al Presidente del seggio elettorale, con la collaborazione degli scrutatori, verificare chi abbia diritto di intervento all'Assemblea ed al voto. Le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle elezioni e per quant'altro concerne l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), possono essere specificate in apposito Regolamento da votare dall'Assemblea in una seduta precedente a quella fissata per le elezioni.

Il Commissariamento dell'Associazione può essere richiesto quando si dovessero verificare una o più delle seguenti condizioni: a) il Presidente dimissionario compie atti che necessitano di deliberazioni o ratifiche da parte del Consiglio Direttivo senza assolvere alle procedure deliberative; b) non sia possibile sostituire i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari per mancanza di surroghe; c) non sia stata indetta nei termini l'Assemblea per il rinnovo delle cariche ed il ritardo sia superiore a mesi tre (3); - emergano gravi irregolarità riscontrate dal Revisore dei Conti; d) emergano gravi comportamenti del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri che ledano l'immagine dell'Associazione e siano stati riscontrati e sottoposti a verifica da parte del Proboviro (facoltativo); e) non vengano indette nuove elezioni per sopperire alla mancanza di sostituti al Revisore dei Conti o al Proboviro (facoltativo) dimissionari; f) altre condizioni espressamente discusse e preventivamente deliberate dall'Assemblea dei soci.

Il commissariamento dell'Associazione può essere richiesto da: a) almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo; b) metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa; c) Revisore dei Conti; d) Proboviro (facoltativo).

Il Commissariamento dell'Associazione non comporta la decadenza del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo). Entrambi questi organi decadranno alla data dell'Assemblea che eleggerà i nuovi organismi. Il Commissario viene nominato dall'Assemblea dei soci, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Commissario assume tutte le funzioni previste per la carica di Presidente. Egli, entro massimo due (2) mesi, dopo aver verificato la regolarità del pagamento della quota sociale degli associati, procederà alla apertura di una campagna soci. Dopo di che, trascorsi trenta giorni (30) dall'apertura, entro il successivo mese - quarto (4) mese - dovrà indire l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo. Se dimissionari, verranno rinnovati anche il Revisore dei Conti ed il Proboviro (facoltativo). Al Commissario spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del proprio mandato.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 16 (sedici) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 12 (Il Vice Presidente)

In assenza del Presidente, dovuta ad impedimento portato a conoscenza del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni. Tale sostituzione non può essere superiore a centoventi (120) giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine il Presidente viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente. Il nuovo Presidente provvederà a nominare il nuovo Vice Presidente ed il Segretario. Il Vice Presidente non potrà assumere altri incarichi, fatta eccezione per eventuali deleghe a lui attribuite dal Presidente e deliberate, per presa d'atto, dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente resta in carica per la durata del mandato del Presidente; cessa per dimissioni o decadenza del Presidente, o per espressa revoca della nomina da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 13 (Il Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo. Se scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, il Segretario assume l'incarico senza diritto di voto. Qualora il Segretario venga scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, egli mantiene il diritto di voto in quanto consigliere eletto. Il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Presidente; decade per decadenza del Presidente, o per espressa revoca di nomina; Il Segretario non potrà assumere altri incarichi.

Il Segretario: a) assiste il Consiglio Direttivo redigendo i verbali delle relative deliberazioni assunte; b) cura ed è responsabile della conservazione della documentazione riguardante gli atti della gestione amministrativa, nonché della regolare tenuta dei libri sociali dell'associazione sia degli anni precedenti il mandato che di quelli riguardanti il mandato stesso; c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni; d) provvede all'ordinario funzionamento degli uffici; e) provvede, per quanto di competenza, al passaggio delle consegne a fine mandato.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, prima dello scadere del suo mandato, mantiene le sue funzioni fino al momento in cui il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente che provvederà, a sua volta, alla riconferma o nomina di un nuovo Segretario. Nel caso di dimissioni o decadenza per morosità o indegnità, se non consigliere, il Presidente provvederà alla sua sostituzione nominando un nuovo Segretario. Qualora il Segretario decaduto fosse stato scelto all'interno dei

componenti il Consiglio Direttivo, si procederà prima alla surroga con un nuovo membro nel Consiglio Direttivo; successivamente, ristabilito il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente nominerà un nuovo Segretario, scegliendolo tra i Consiglieri.

ART. 14 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto, con votazione segreta, tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà assumere altri incarichi. Il Tesoriere: a) assiste il Consiglio Direttivo per tutto ciò che concerne la gestione finanziaria dell'associazione seguendone i movimenti contabili e le relative registrazioni; b) cura ed è responsabile, della conservazione della documentazione riguardante gli atti contabili, nonché della regolare tenuta dei libri contabili degli anni precedenti il suo mandato e di quelli riguardanti il mandato stesso; c) assicura l'esecuzione dei profili economici delle deliberazioni; d) provvede, per quanto di competenza, al passaggio delle consegne a fine mandato. Nel caso di dimissioni o decadenza per morosità o indegnità, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua surroga nominando un nuovo Tesoriere.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 (Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio dell'Associazione dovrà prevedere un capitolo di spesa cauzionale vincolato, per eventuali oneri di commissariamento e scioglimento dell'Associazione, pari al 1,00% (uno per cento) annuo della somma delle entrate ed uscite, così come definite dal bilancio consuntivo. Tale quota non potrà essere inferiore ad euro cento/annua (€ 100,00/anno).

ART. 21 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28 (Delega Legale). Si prevede che il Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità, possa nominare un legale che segua e tuteli l'Associazione e tutti i componenti del Consiglio stesso.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117/17 (Codice del terzo Settore) oltre alle norme del Codice Civile

Gabicce Mare, 12/03/2026

AMADEI PAOLO Presidente

MAZZALI MICAELA Vice Presidente

STRAMIGIOLI LAURA Segretario

TERENZI ANDREA Tesoriere

MARCOLINI GIUSEPPE Consigliere

SARTI DANIELE Consigliere

MAZZALI GIUSEPPE CONSIGLIERE



Paolo Amadei
Micaela Mazzali
Laura Stramigioli
Andrea Terenzi
Giuseppe Marcolini
Daniele Sarti
Giuseppe Mazzali

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 25/03/2026 al n° 120 serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 392,00
di cui € per trascrizione